

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 998

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, BASSANINI, ANIASI, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE, LA GANGA, LENOCI, NONNE, LAURICELLA, DE MARTINO, FORTUNA

Presentata il 20 novembre 1979

Legge quadro sui servizi sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il PSI, che già da parecchi anni con ripetute proposte di legge ha manifestato la volontà politica di procedere ad un chiaro e razionale assetto dei servizi sociali sul territorio nazionale, con la presente proposta di legge intende riconfermare tale volontà politica, adattando i contenuti della proposta stessa alla nuova situazione che nel paese si è andata delineando, anche alla luce di alcuni recenti provvedimenti di legge.

Si intende fare riferimento in modo particolare al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che completando il trasferimento agli Enti locali delle funzioni ancora di competenza dello

Stato, ha creato, in particolare nella materia dei servizi sociali, i presupposti per un radicale cambiamento di impostazione del settore e all'approvazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'Istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Quest'ultimo provvedimento apre nuove prospettive e rende ancora più urgente l'intervento dei pubblici poteri in tutto il delicato settore dei servizi sociali, organizzati e gestiti sul territorio. Buona parte di questi servizi, infatti, per la loro natura sono in stretta relazione con il versante della sanità, in quanto sono costituiti da interventi di prevenzione e di assistenza che consentono di alleggerire il peso ed il costo dei servizi sanitari stessi.

Basta pensare ai servizi deistituzionalizzanti per gli anziani, gli handicappati, i minori, eccetera, all'organizzazione dei servizi sanitari che non richiedono ospedalizzazione, a tutti gli interventi di carattere preventivo su fasce sempre più estese di popolazione, volti all'individuazione di fenomeni epidemiologici piuttosto che al rafforzamento della terapia individuale nelle istituzioni.

Una siffatta impostazione dell'intervento sociale, porta ad identificare una sostanziale convergenza tra momento sanitario e momento sociale, da cui deriva l'unificazione di questi contenuti nella sede istituzionale preposta alla gestione dei servizi sul territorio.

In pratica si tratta di trasformare le unità sanitarie locali in unità socio-sanitarie, allo scopo di ricomprendere in una programmazione e gestione unitaria tutti quei servizi che, apparentemente diversi, convergono in realtà verso l'obiettivo unico di migliorare il benessere del cittadino all'interno della comunità, operando sui diversi bisogni.

Infatti la riorganizzazione dei servizi su base territoriale, la loro ricomposizione unitaria nell'ambito delle unità socio-sanitarie, permettono di fornire risposte adeguate ai vari bisogni della popolazione in generale e dei gruppi sociali più deboli in particolare. Anche se i servizi non risolvono il problema vero, che è quello di organizzare la società in modo nuovo, in modo cioè da eliminare progressivamente il « bisogno di servizi », rappresentano comunque una valida alternativa alla istituzionalizzazione e la giusta e corretta proposta per una più libera scelta da parte dei cittadini.

Appare quindi indispensabile dare risposte adeguate al bisogno di salute (intendendo per salute, secondo la definizione dell'OMS « lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non soltanto l'assenza di malattie o di infermità ») con un sistema di servizi sociali e sanitari integrati sul territorio.

Da questo punto di vista la proposta di legge socialista risponde pienamente a ta-

li obiettivi: da un lato infatti stabilisce che i servizi sociali debbono essere servizi aperti e non istituzionalizzanti, siano essi rivolti ai minori, agli anziani, alle famiglie o agli handicappati, dall'altro garantisce l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, individuando nell'unità socio-sanitaria locale il fulcro di tutta la gestione di tali servizi.

La correttezza dell'impostazione data dal PSI alla riforma dell'assistenza trova conferma anche nella produzione legislativa di questi ultimissimi anni.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, e in parte con la stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, si sono infatti affermati:

1) il superamento della logica assistenziale fin qui seguita, ponendo le basi per un sistema articolato e integrato di prestazioni economiche e di servizi sociali, quali diritti soggettivi dei cittadini e non elargizioni beneficenziali;

2) il collegamento dell'assistenza con l'insieme delle politiche sociali;

3) il superamento del settorialismo, della centralizzazione, del burocratismo, attraverso la riconduzione all'ente locale e al territorio della direzione della politica assistenziale integrata con l'intera rete dei servizi;

4) la scelta della prevenzione come strategia prioritaria dell'organizzazione dei servizi, insieme con un chiaro orientamento teso a privilegiare le soluzioni assistenziali che consentono il mantenimento degli assistiti nel proprio ambiente familiare e sociale.

Le ragioni di una urgente approvazione della riforma dell'assistenza possono quindi essere così riassunte:

1) necessità di dare concreta attuazione a quei principi già contenuti nella legislazione precedente che tuttavia non trovano effettiva applicazione per la mancanza di un quadro globale di riferimento;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) la esigenza di completare la riforma istituzionale iniziata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, risolvendo le questioni non risolte, in particolare il difficile nodo del rapporto pubblico-privato nella organizzazione dei servizi, dando quindi definitiva soluzione alla questione delle IPAB;

3) la necessità da parte delle regioni di dare attuazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, necessità che impone una indicazione precisa da parte del Parlamento circa l'assetto da dare alle USL, trasformandole in unità socio-sanitarie, al fine di evitare ulteriori differenziazioni tra le Regioni su questo delicato tema;

4) l'esigenza di un quadro di riferimento preciso che permetta alle Regioni di legiferare sul riordino della materia socio-assistenziale in modo uniforme, attuando il definitivo superamento della politica assistenziale ereditata dall'Ente locale dagli Enti nazionali disciolti ex lege 21 ottobre 1978, n. 641, ed ex articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5) l'esigenza di dare concreta attuazione alle indicazioni contenute nel piano sanitario e ribadite dal consiglio sanitario nazionale, circa la necessità di « fornire anche servizi alternativi di carattere socio-sanitario », per la realizzazione dei tre progetti obiettivo stabiliti dal piano stesso (tutela della salute dell'età evolutiva, delle persone anziane, dei lavoratori nell'ambiente di lavoro);

6) la necessità di dare un'organica attuazione alla partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi, affinché da astratto concetto la partecipazione si traduca in vera e propria responsabilizzazione della collettività. Il settore dei servizi sociali è del resto quello in cui maggiormente deve trovare piena espressione la possibilità di partecipazione da parte di tutte le forze politiche e sociali, sia nell'impostazione che nella gestione dei servizi, in quanto la possibilità di successo delle iniziative sia preventive che di recupero, sono fondate su un diverso atteg-

giamento dell'ambiente rispetto alle situazioni di difficoltà ed al concreto impegno della collettività tutta.

Se queste sono le ragioni che rendono drammaticamente urgente oggi l'approvazione della riforma dell'assistenza, non bisogna tuttavia dimenticare che non sono mai venute meno le ragioni che, fin dal 1971, ci avevano spinto a presentare una analoga proposta di legge, che si possono sintetizzare nella esigenza di difendere la qualità della vita, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, ponendo le basi per una società fatta non contro ma a misura d'uomo.

La proposta di legge da un lato ha come punto di partenza le intese raggiunte in sede di Comitato ristretto per l'assistenza nella precedente legislatura, dall'altro tiene conto delle modificazioni intervenute nel frattempo a livello di legislazione nazionale.

Agli articoli 1, 2 e 3 vengono riaffermati i principi ispiratori della proposta « garantire al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità », i suoi obiettivi e gli strumenti per il conseguimento di tali obiettivi. In particolare si è ritenuto opportuno indicare in maniera analitica quali siano i servizi e le iniziative necessarie per il conseguimento delle finalità previste, in modo da fornire indirizzi uniformi alle Regioni e agli enti gestori dei servizi stessi per la impostazione della politica socio-assistenziale.

Si è voluto evitare il rischio di affermazioni di principio, non sufficientemente esplicative, che potrebbero prestarsi a interpretazioni difformi, con gravi conseguenze sull'omogeneità di trattamento dei cittadini sul territorio nazionale e sulla qualità dei servizi offerti, e nel contempo si è data una definizione dei servizi non rigida, in modo da non cristallizzare nel tempo l'attuale situazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Destinatari dei servizi sono tutti i cittadini italiani e stranieri. Si afferma comunque il principio della possibilità del concorso degli utenti al costo dei servizi stessi e nel medesimo tempo della necessità di conservare comunque al cittadino, anche se ricoverato, una adeguata disponibilità finanziaria per le sue esigenze personali.

All'articolo 5 viene riaffermato il principio più volte ribadito della distinzione tra prestazioni economiche a carattere previdenziale di competenza dello Stato, e prestazioni a carattere assistenziale di competenza degli enti locali.

Dall'articolo 6 all'articolo 14 vengono definite le competenze istituzionali di Stato, Regioni e Comuni. All'articolo 6, definendo le competenze statali, si riafferma da un lato quanto già stabilito dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'altro si introducono alcune nuove competenze relative alla certificazione di determinate qualifiche (orfani, inabili, ecc.) già esercitate dai disciolti enti nazionali.

Per quanto attiene al vertice statale si prevede il passaggio delle residue competenze statali dal Ministero dell'interno al Ministero della sanità, con conseguente trasformazione di tale Ministero in Ministero della sanità e dei servizi sociali. Tale modifica serve da un lato a superare il concetto di assistenza come difesa dell'ordine pubblico, insito nella logica istituzionale del Ministero dell'interno, dall'altro è conforme alla prevista integrazione a livello di base tra sanità e assistenza.

La costituzione di un Consiglio nazionale per l'assistenza sociale, sulla falsariga del Consiglio sanitario nazionale, coordinato con quest'ultimo anche attraverso la possibilità di sedute congiunte e presiedute dallo stesso Ministro della sanità e i servizi sociali, garantisce inoltre l'integrazione tra momento sanitario e sociale anche a livello di programmazione nazionale e rappresenta un centro reale di propulsione e coordinamento.

Alle Regioni vengono affidate le funzioni legislative e programmatiche, di indi-

rizzo e coordinamento, di vigilanza, di determinazione degli *standards*, di qualificazione e aggiornamento del personale.

Alla Provincia viene affidata la funzione di approvazione del piano di localizzazione dei nuovi presidi, così come previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, mentre le vengono sottratte tutte le residue competenze assistenziali (minori legittimi e illegittimi, ciechi e sordomuti) che ancora esercita, con contestuale passaggio di beni, personale e risorse finanziarie agli enti locali.

Ai comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sociale, funzioni da esercitarsi comunque dalle unità socio-sanitarie locali, costituite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della presente proposta di legge.

In definitiva, l'obiettivo che si intende raggiungere è quello di creare nuove aggregazioni di potere politico e nuove forme di esercizio del medesimo a livello delle comunità locali, le quali si dovranno far carico di realizzare un sistema di servizi sociali capaci di rispondere alla globalità dei bisogni della popolazione con una accentuata preoccupazione verso una azione preventiva resa possibile da una organizzazione integrata dalle diverse politiche sociali.

Appare evidente che tale proposta si muove nel quadro di un progetto di rifondazione delle autonomie locali, sul quale è aperto un largo dibattito nel paese e per il quale il PSI, come è noto, è da tempo impegnato a dare una risposta legislativa organica. I comuni vengono impegnati ad assicurare la partecipazione dei cittadini alla nuova organizzazione dei servizi sociali, in modo da sconfiggere così definitivamente il vecchio sistema di servizi e strutture centralizzate.

Il pluralismo delle istituzioni e dei servizi è garantito dalla possibilità per le strutture private, aventi determinati requisiti, di essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi e di essere convenzionate con gli enti locali

gestori dei servizi stessi. Così pure è riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato, le cui finalità siano conformi ai principi della presente legge.

Per quanto concerne il problema del personale si è ritenuto opportuno, in conformità a tutta l'impostazione data dalla proposta di legge per quanto concerne le unità socio-sanitarie locali, creare, come già avviene per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, un unico ruolo regionale in cui dovrà confluire tutto il personale addetto ai servizi, da qualunque ente provenga, nel rispetto delle posizioni economiche e giuridiche acquisite.

E infine previsto un fondo unico per il finanziamento dei servizi previsti dalla legge, costituito dall'accorpamento di tutti i fondi oggi esistenti, da ripartirsi tra le Regioni, sulla base di criteri oggettivi e delle esigenze di riequilibrio territoriale.

Per quanto concerne infine la questione IPAB si è ritenuto opportuno conside-

rare come base per la soluzione di tale problema l'accordo raggiunto tra i partiti nella scorsa legislatura, introducendo tuttavia alcune modifiche atte a precisare meglio gli elementi in base ai quali definire l'esclusione o meno dal trasferimento agli enti locali delle IPAB stesse; in particolare per quanto concerne alcune condizioni che si potevano prestare a interpretazioni troppo soggettive.

Per quanto riguarda le IPAB soppresse si è ritenuto opportuno non vincolare necessariamente gli enti locali al rispetto delle finalità originarie, quando queste ultime siano anacronistiche e improponibili nella società attuale.

Per quanto concerne infine le IPAB interregionali e quelle già dichiarate educativo-religiose in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è ritenuto di dover sottoporre anche queste alla disciplina della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi ed obiettivi).

In attuazione delle norme costituzionali e nel quadro della sicurezza sociale, la presente legge determina i principi fondamentali relativi agli interventi di assistenza diretti a garantire al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del paese.

Tali obiettivi si realizzano con un'attività di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di base, ed in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso prestazioni economiche.

È garantita a norma dell'articolo 38 della Costituzione la libertà dell'iniziativa privata.

ART. 2.

(Finalità).

Per rendere effettivo, con un'organica politica di sicurezza sociale, il diritto di tutti i cittadini alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, l'attività del sistema dei servizi socio-assistenziali persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico-sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che garan-

tiscano la libertà e la dignità personale e assicurino eguaglianza di trattamento, riconoscendo alle persone, per i problemi che le coinvolgono direttamente, congrue possibilità di scelta di strutture, di servizi, e di prestazioni;

c) sostenere l'azione della famiglia; garantire la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza o in quello liberamente scelto o assicurare, ove necessario, l'inserimento in idonei ambienti sostitutivi della famiglia; promuovere il reinserimento di quanti sono emarginati in strutture o istituzioni segreganti;

d) sostenere i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali con tutti gli interventi idonei, atti anche a garantire la loro presenza nel normale ambiente di vita, di studio e di lavoro.

ART. 3.

(Servizi).

Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:

a) servizi di sostegno individuale e familiare finalizzati ad assicurare ai singoli e alle famiglie la soddisfazione dei bisogni connessi alla vita quotidiana;

b) iniziative volte a favorire la fruizione di alloggi, anche in strutture comunitarie, al fine di assicurare ai singoli, alle famiglie e ai gruppi il diritto alla casa, anche attraverso l'adeguamento delle unità abitative alle esigenze dei soggetti affetti da minorazioni;

c) servizi territoriali aperti volti a favorire la socializzazione dei singoli e dei gruppi, al fine di prevenire la marginalità sociale;

d) servizi di assistenza e segretariato sociale volti ad assicurare al cittadino l'informazione e l'assistenza per l'espletamento degli atti necessari a garantire la possibilità di fruizione dei servizi sociali organizzati sul territorio;

e) servizi di consulenza sociale volti a promuovere l'educazione alla responsabilità sociale, a risolvere situazioni di con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

flittualità familiare e sociale e ad assicurare la protezione e la tutela dei minori e dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi;

f) iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti affetti da minorazioni, attraverso la formazione professionale secondo le modalità di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

g) erogazione di prestazioni economiche, atte a garantire adeguati mezzi di sussistenza ai cittadini impossibilitati ad acquisire i mezzi economici necessari per vivere, ai cittadini per i quali non siano in atto trattamenti di previdenza sociale e ai cittadini, che in via temporanea, per circostanze eccezionali ed improvvise, si trovino in situazioni di particolare bisogno;

h) servizi residenziali ad internato, destinati ad ospitare, in via eccezionale, i cittadini per i quali non sia possibile provvedere mediante gli interventi di cui ai punti precedenti, organizzati in modo da garantire il pieno rispetto della personalità degli utenti e da favorirne la partecipazione.

ART. 4.

(Destinatari).

Tutti i cittadini hanno diritto a fruire dei servizi sociali, a prescindere da qualsiasi distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso. Sono, altresì, ammessi ai suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano anche se non siano assimilati ai cittadini italiani o non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge conferisce con riguardo alla condizione della cittadinanza.

Gli oneri relativi all'assistenza agli stranieri ed agli apolidi sono anticipati dall'Ente locale e posti a carico del bilancio dello Stato.

Può essere chiesto agli utenti il concorso al costo di determinate prestazioni in relazione alle loro condizioni economi-

che, tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo i criteri stabiliti dalle Regioni. In ogni caso le leggi regionali debbono garantire agli utenti dei servizi la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

ART. 5.

(Prestazioni economiche).

Le prestazioni di carattere economico si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:

1) sotto forma di pensione sociale tutti i cittadini che, per età, inabilità o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà non possono accedere al lavoro e sono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

2) sotto forma di assegni continuativi di assistenza tutti i cittadini che, a causa della loro inabilità, hanno bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti quotidiani della vita, o di una sorveglianza personale continua.

Le prestazioni di cui al precedente comma sono definite con leggi dello Stato.

Le prestazioni straordinarie sono dirette a coloro che si trovano in difficoltà economiche, contingenti o temporanee, e sono erogate, anche nel caso di prestazioni a carattere continuativo, dai comuni, secondo i criteri indicati dalle leggi regionali.

ART. 6.

(Compiti dello Stato).

Sono di competenza dello Stato:

a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario in materia di servizi sociali, attinenti ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programma-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, da esercitarsi nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1975, n. 382;

b) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturali di particolare gravità ed estensione e gli interventi straordinari ad essi collegati;

c) gli interventi di prima assistenza in favore dei connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali;

d) gli interventi in favore dei profughi stranieri, limitatamente al periodo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato o per il tempo che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi, nonché gli oneri relativi alla assistenza agli stranieri e agli apolidi;

e) gli interventi sociali prestati ad appartenenti alle forze armate e agli altri dipendenti dello Stato, limitatamente al funzionamento e alla gestione di circoli e mense e comunque di attività direttamente collegate all'espletamento del servizio;

f) i rapporti in materia di assistenza con organismi stranieri e internazionali, la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità Economica Europea, nonché l'adempimento di accordi internazionali in materia di assistenza;

g) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

h) gli interventi fuori del territorio nazionale, a favore degli italiani residenti all'estero;

i) la certificazione della qualifica di orfano, vedova, inabile e degli altri titoli di legittimazione al godimento dei benefici previsti dalle leggi vigenti, da esercitarsi mediante delega alle regioni.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento di cui alla lettera a) del presente articolo rientrano la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali, le disposizioni generali in materia

di ordinamento e durata dei corsi e la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

ART. 7.

*(Ministero della sanità
e dei Servizi sociali).*

Il Ministero della sanità assume la denominazione di Ministero della sanità e dei servizi sociali.

Le funzioni amministrative di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)*, dell'articolo precedente nonché gli assegni a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui alla lettera *g)* del precedente articolo sono esercitate dal Ministero della sanità e dei servizi sociali.

Gli interventi previsti dalle lettere *b)*, *e)*, *h)*, dello stesso articolo restano assegnati rispettivamente ai ministeri competenti.

Le funzioni di cui alla lettera *i)* dell'articolo precedente sono attribuite al Ministero del tesoro.

Per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente sono trasferiti al Ministero della sanità e dei servizi sociali, per costituire la direzione generale dei servizi sociali, i seguenti uffici: Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno; Divisione V (tutela della famiglia e dei lavoratori) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla medesima Direzione generale può essere assegnato, a domanda, personale esperto nel settore dei servizi sociali proveniente da altri ministeri ovvero da enti pubblici soppressi ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 28 luglio 1975, n. 382, e dei relativi decreti di attuazione e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481.

La legge dello Stato prevista dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa al riordinamento del Ministero della sanità, stabilirà i criteri e le modalità per l'effettuazione di tali trasferimenti e la determinazione dei ruoli per il personale.

ART. 8.

*(Consiglio nazionale
per l'assistenza sociale).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità e dei servizi sociali, è istituito il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale con funzioni consultive, composto da un assessore per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e, per la regione Trentino-Alto Adige, da un assessore della provincia di Trento e uno della provincia di Bolzano; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio, del tesoro, degli affari esteri, della pubblica istruzione, designati dai ministri competenti, nonché da sei esperti nominati dal CNEL, da quattro esperti nominati dal Governo e da sei rappresentanti nominati dall'ANCI. Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Consiglio nazionale per l'assistenza sociale è presieduto dal Ministro della sanità e dei servizi sociali o, per sua delega, da un Sottosegretario ed ha il compito di elaborare indicazioni in relazione ai problemi che si pongono a livello nazionale per assicurare un equilibrato sviluppo di servizi sociali nel Paese, di attuare un organico collegamento con le regioni, di formulare proposte in ordine alla funzione di indirizzo e di coordinamento spettante al Governo, anche al fine della determinazione dei parametri minimi che saranno adottati dalle Regioni, allo scopo di garantire le prestazioni economiche già obbligatoriamente assicurate dagli enti nazionali disciolti ex articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, superando comunque la settorialità in conformità al primo comma dell'articolo 4 della presente legge. Nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento il Governo è comunque tenuto a richiedere il parere del Consiglio nazionale per l'assistenza sociale.

Il Ministro della sanità e dei servizi sociali assicura il coordinamento tra le attività del Consiglio nazionale per l'assistenza sociale e il Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche provvedendo alla convocazione di riunioni congiunte per l'esame di problemi attinenti argomenti di comune interesse.

ART. 9.

(Compiti delle Regioni).

La potestà delle Regioni in materia di servizi sociali e di prestazioni economiche, di cui al terzo comma del precedente articolo 5, è svolta nel rispetto delle norme fondamentali e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le Regioni attuano le finalità della presente legge mediante la programmazione degli interventi socio-assistenziali coordinati con gli obiettivi definiti in sede di programmazione nazionale, e con gli obiettivi generali dello sviluppo regionale, secondo le procedure previste nei rispettivi statuti, assicurando comunque il concorso dei comuni e delle province e tenendo conto delle indicazioni e proposte emerse dalla consultazione delle associazioni regionali, delle formazioni sociali e degli organismi pubblici e privati e del volontariato operanti nel settore.

Le regioni in particolare provvedono:

1) a stabilire le norme generali per l'istituzione, la organizzazione e la gestione dei servizi sociali, nonché i livelli qualitativi e le forme delle prestazioni;

2) ad approvare il piano regionale di sviluppo dei servizi sociali, coordinandolo con il piano sanitario regionale;

3) a determinare i criteri generali per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni secondo i principi indicati nel precedente articolo 4;

4) a determinare le aree territoriali delle unità socio-sanitarie locali di cui al successivo articolo 11, secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

5) a promuovere iniziative per la qualificazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale addetto o da adibire ai servizi sociali in collaborazione con le università e le altre istituzioni formative, e sulla base del fabbisogno di operatori determinato in sede di programmazione regionale;

6) a determinare gli indirizzi di carattere generale per la erogazione delle prestazioni straordinarie per i cittadini che si trovano in particolari situazioni di difficoltà personali o familiari;

7) a provvedere alla ripartizione fra i comuni singoli e associati e le comunità montane, dei fondi comunque disponibili per l'impianto e la gestione dei servizi sociali, sulla base delle priorità prospettate dagli organismi preposti alla gestione dei servizi e definite in sede di programmazione regionale;

8) a determinare le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private nell'apposito registro regionale;

9) a disciplinare la vigilanza sulle attività socio-assistenziali svolte nell'ambito regionale;

10) a svolgere una azione di assistenza tecnica diretta alla istituzione e al miglioramento dei servizi sociali, anche promuovendo la sperimentazione di nuovi servizi.

ART. 10.

(Compiti delle province).

Le province concorrono alla elaborazione del piano di individuazione degli ambiti territoriali della unità socio-sanitaria locale di cui al successivo articolo 11 e del piano regionale di sviluppo dei servizi sociali. Approvano, nell'ambito di tale piano, il programma provinciale di localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esprimono il parere sulla rispondenza alla gestione dei servizi stessi delle delimitazioni territoriali determinate dalla regione.

Le funzioni in materia di assistenza attualmente svolte dalle province sono trasferite ai comuni singoli o associati con il relativo personale e patrimonio, nei tem-

pi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Le somme stanziare nei bilanci delle Amministrazioni provinciali, per un importo almeno pari a quanto stanziato nell'anno 1979 per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono destinate alle Regioni, per essere interamente ripartite tra i comuni, secondo quanto previsto dal numero 7) del terzo comma del precedente articolo 9.

Le province svolgono le funzioni amministrative che siano ad esse delegate dalle Regioni.

ART. 11.

(Compiti dei comuni).

Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sociale che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni.

Entro il 31 dicembre 1980, con legge regionale, l'USL prevista agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume la denominazione di unità socio-sanitaria locale (USSL) e provvede, oltre ai compiti ad essa assegnati dalla citata legge, a gestire il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni singoli e associati per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge, nonché a stipulare, se del caso, le convenzioni con le istituzioni private iscritte nel registro di cui al successivo articolo 13.

I comuni singoli e associati partecipano alla elaborazione e realizzazione del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali e assicurano la partecipazione degli operatori, delle formazioni sociali, e dei cittadini a tutte le fasi della programmazione e gestione sociale dei servizi secondo la modalità prevista dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 12.

(Servizi dell'USSL).

Nell'ambito delle proprie competenze, oltre ai compiti di cui all'articolo 14 del-

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'USSL provvede alla realizzazione e gestione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 3 ed in particolare:

1) degli asili nido di cui alle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 23 dicembre 1975, n. 698;

2) dei servizi di assistenza domiciliare;

3) dei centri diurni, dei servizi di ristoro, dei centri di vacanza, delle aree attrezzate per le attività sociali;

4) dei programmi di utilizzazione del patrimonio edilizio pubblico destinato ad alloggi, casa-albergo, ambienti residenziali per piccole comunità e gruppi famiglia, pensionati, nonché alla erogazione dei fondi di cui alla legge 29 luglio 1978, n. 392;

5) dei servizi di informazione e di segretariato sociale;

6) del servizio di consulenza, di tutela e di sostegno di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 4 agosto 1977, n. 517;

7) dei servizi di assistenza scolastica per la refezione, il trasporto degli alunni e per l'inserimento scolastico dei soggetti affetti da minorazioni;

8) dei servizi per l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti affetti da minorazioni;

9) dei servizi di assistenza già gestiti dagli Enti nazionali disciolti in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

10) dei servizi di assistenza in internato;

11) delle prestazioni economiche straordinarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della presente legge.

L'assemblea generale della USSL determina quali funzioni inerenti alla gestione dei servizi sociali di interesse locale vengono esercitate dai comuni singoli.

ART. 13.

(Funzionamento dell'USSL).

Per la realizzazione e la gestione delle attività di cui all'articolo precedente da parte dell'unità socio-sanitaria locale, la legge regionale di cui al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvederà, oltre a quanto previsto dal citato articolo 15:

1) ad assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi sociali dell'USSL, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori anche mediante la istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;

2) a prevedere, nell'ambito dell'ufficio di direzione dell'USSL una autonoma responsabilità per i servizi sociali;

3) a predisporre il conto di gestione per i servizi sociali, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) a emanare il regolamento organico del personale dell'USSL comprensivo del personale adibito ai servizi sociali di cui alla presente legge, e le piante organiche dei diversi presidi e servizi con riferimento alle norme di cui all'articolo 27 della presente legge;

5) a predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi sociali multizonali.

ART. 14.

(Gestione dei beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali).

È affidata alle unità socio-sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinate a servizi sociali, comunque pervenuti al patrimonio dei comuni e di quello destinato dai comuni stessi a sedi di servizi sociali.

ART. 15.

(Registro regionale istituzioni private).

In ogni Regione è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che intendono essere consultate, nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al secondo comma dell'articolo 11.

L'iscrizione nel registro delle istituzioni private, fermo restando il rispettivo regime giuridico-amministrativo, è disposta dalla Regione, sentiti i comuni singoli o associati nei cui territori l'istituzione opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo *standards* da stabilire con legge regionale. Con la stessa legge si stabiliranno le modalità per le periodiche verifiche sulla esistenza dei requisiti richiesti;
- 3) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni fra le istituzioni e le fondazioni di cui al primo comma con ordini religiosi o case generalizie;
- 4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e alle condizioni previste dalle leggi regionali.

Per le istituzioni operanti in più regioni l'iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la Regione in cui l'istituzione ha sede legale, sentite le altre Regioni interessate.

ART. 16.

(Associazioni di volontariato).

È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini dell'assistenza sociale.

Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano a norma di statuto su prestazioni volontarie e personali dei soci.

ART. 17.

(Regioni a statuto speciale).

Le norme fondamentali della presente legge, in quanto legge di riforma economico-sociale della Repubblica, si estendono alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 18.

(Trasferimento delle IPAB regionali).

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale sono soppresse entro il 31 ottobre 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo 19.

La legge regionale stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento ai comuni singoli e associati delle funzioni, dei beni e del personale delle IPAB che operano nell'ambito regionale, sulla base dei principi stabiliti dai successivi commi.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare delle istituzioni, con il relativo arredamento e attrezzature, è trasferito ai comuni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge regionale di cui al comma precedente con vincolo di destinazione alle USSL di cui al precedente articolo 11.

Nel caso in cui l'IPAB abbia sedi istituzionali o patrimoni ubicati in regioni diverse, i beni mobiliari ed immobiliari sono destinati ai comuni in cui l'IPAB ha la sede legale, conservando i diritti delle popolazioni a cui le prestazioni erano destinate.

I comuni subentrano, dal momento del trasferimento, nelle situazioni patrimoniali attive e passive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti a beni e loro pertinenze.

I trasferimenti ai comuni dei beni delle istituzioni avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registrazione.

I comuni sono autorizzati ad effettuare alienazioni patrimoniali fino alla concorrenza delle passività accertate alla data del trasferimento, nell'ambito di ogni singola dotazione patrimoniale.

Tutti gli immobili trasferiti ai comuni a norma della presente legge, nonché quelli ad essi assegnati in base agli articoli 113 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 24 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, già adibiti a centri assistenziali degli enti e quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse, comprese quelle già amministrare dagli enti comunali di assistenza, debbono essere destinati a sede di servizi sociali.

I proventi netti derivanti dall'amministrazione e dalla eventuale trasformazione patrimoniale dei beni acquisiti per trasferimento dai comuni e dalle regioni in forza delle disposizioni di legge di cui al precedente comma, debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo svolgimento di attività socio-assistenziali.

Fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza e di tutti i beni trasferiti ai comuni concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di assistenza e gli enti nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene contabilizzata separatamente.

Gli utili destinati dalle Casse di risparmio ad attività assistenziali, nonché i fondi comunque stanziati in bilancio per attività assistenziali dalle medesime casse di risparmio o da altre banche di diritto pubblico, ivi compresi quelli destinati ad IPAB create dagli stessi istituti di credito, vengono assegnati alla Regione ove gli Istituti medesimi hanno le loro sedi legali, per essere ripartiti tra i comuni singoli o associati per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

ART. 19.

(Esclusione delle IPAB dal trasferimento).

Fermo restando quanto previsto dai successivi commi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente alle IPAB per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) alle IPAB aventi natura di associazione di volontariato. Tale condizione sussiste allorché l'IPAB presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o promotori privati;

b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci nel senso che gli stessi eleggano la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante;

c) che l'attività dell'ente si espliciti a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci, i quali effettivamente prestino lavoro volontario nelle iniziative dell'ente;

d) che il patrimonio risulti formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti degli associati;

2) alle istituzioni pubbliche promosse ed amministrate dai privati ed operanti con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che si tratti di istituzione il cui atto costitutivo o tavola di fondazione sia stato posto in essere da privati;

b) che la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante sia, per disposizione statutaria ad effetto permanente, designata da privati; e che in tal caso il Presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;

c) che il patrimonio risulti costituito da beni provenienti da atti di libe-

ralità privata o dalla trasformazione degli stessi;

d) che nell'ultimo quinquennio antecedente il 31 dicembre 1979, l'istituzione non abbia fruito di contributi, sovvenzioni od altri finanziamenti a qualsiasi titolo erogati da enti pubblici;

e) che nel medesimo quinquennio, le entrate derivanti da rette erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o dallo Stato non abbiano superato il 30 per cento delle entrate complessive dell'ente;

3) alle istituzioni religiose. Tale condizione sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

a) che l'istituzione abbia, a norma di statuto, finalità religiose o di culto e che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiose;

b) che l'istituzione risulti collegata in forza di disposizioni statutarie, ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti di ministri di culto o di appartenenti a congregazioni religiose o di rappresentanti di autorità religiose;

c) che l'istituzione si avvalga della collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo precedente, alle IPAB il cui organo amministrativo sia composto, a norma di statuto, in maggioranza di membri designati da comuni, province, regioni o altri enti pubblici, alle IPAB già concentrate o amministrate dagli ECA, alle IPAB la cui attività si esplica esclusivamente attraverso prestazioni di natura economica, nonché alle IPAB che non esercitano di fatto le attività previste dallo Statuto.

Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 e di cui al precedente comma del presente articolo alle IPAB che gestiscono case di riposo per religiosi e seminari, per le quali valgono comunque le norme e le procedure di cui ai successivi articoli 20, 21 e 22.

ART. 20.

(Procedure per l'esclusione delle IPAB dal trasferimento).

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il legale rappresentante delle IPAB interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni, ove l'IPAB ha la sede legale e le sedi istituzionali, domanda per l'applicazione del primo comma dell'articolo precedente fornendo tutti gli elementi utili ai fini dell'esclusione.

Entro i successivi 30 giorni i comuni di cui al precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alle Regioni.

Entro i successivi 60 giorni, le regioni anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione interparlamentare per le questioni regionali, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro il 30 settembre 1980 la commissione di cui al precedente comma, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte delle Regioni.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, provvede in conformità del parere della Commissione.

Le IPAB escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali, assumendo la personalità giuridica di diritto privato, rientrando nella relativa disciplina.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al primo comma del presente articolo, entro il termine ivi prescritto, le IPAB sono soppresse e trasferite ai comuni ai sensi dell'articolo 18.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale delle IPAB che hanno avanzato domanda di esclusione dal trasferimento decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle IPAB stesse in una delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 19.

ART. 21.

(Trasferimento delle IPAB interregionali).

Le norme di cui ai precedenti articoli 18 e 19 sostituiscono a tutti gli effetti quelle contenute nel VI e VII comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelle di cui all'annotazione apposta alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativa alle IPAB interregionali.

I beni, le funzioni ed il personale delle IPAB interregionali soppresse sono assegnati alle Regioni nel cui territorio sono ubicate le sedi istituzionali dell'IPAB stessa per essere destinate ai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 18 della presente legge, salvo il caso di IPAB interregionali che svolgono attività destinate esclusivamente alla popolazione di una sola regione, per le quali valgono le norme di cui al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

ART. 22.

(Norme di salvaguardia).

I divieti disciplinati dal primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, hanno applicazione, per tutte le IPAB comprese quelle incluse nell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma del precedente articolo 20 e dei decreti previsti al primo comma dell'articolo 21.

ART. 23.

(Fondo nazionale per i servizi sociali).

Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo nazionale per i servizi sociali costituito:

a) dal fondo per gli asili nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;

b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, (ONMI);

c) dal fondo sociale di cui all'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone);

d) dai fondi previsti dall'articolo 1-*duodecies* della legge 21 ottobre 1978 numero 641 (ENAOLI, ONPI, ANMIL);

e) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (beni in liquidazione degli enti nazionali, sedi centrali);

f) da una somma aggiuntiva pari a lire 200 miliardi per il triennio 1980-82 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980, di lire 95 miliardi nell'anno 1981 e di lire 95 miliardi nell'anno 1982.

Alla ripartizione del fondo tra le regioni si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e dei servizi sociali sulla base delle proposte della Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, sentito il consiglio nazionale per l'assistenza sociale.

Le somme stanziata a norma del precedente comma vengono ripartite tra tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani regionali e sulla base di indici e di *standards* individuati dal consiglio nazionale per l'assistenza sociale, distintamente definiti per la spesa corren-

te e per la spesa in conto capitale. Tali indici e *standards* devono tendere a garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni.

Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

ART. 24.

(Piano regionale dei servizi sociali).

Le Regioni, nell'ambito del piano regionale di sviluppo dei servizi sociali di cui all'articolo 9, tenendo conto delle indicazioni delle province e dei comuni singoli o associati, stabiliscono gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le priorità di intervento e gli *standards* concernenti il complesso dei servizi sociali, coordinandoli con quelli del piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 25.

(Soppressione dei CPABP e dei CAS).

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (CPABP) sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai comuni singoli o associati nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi regionali.

I consigli di aiuto sociale (CAS), di cui agli articoli 74 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppressi. Le funzioni, i beni e il personale sono trasferiti ai comuni singoli o associati nei modi e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali.

ART. 26.

(Stato giuridico del personale).

Lo stato giuridico ed economico del personale degli enti nazionali, le cui funzioni in materia assistenziale siano state

integralmente o parzialmente trasferite, delegate o attribuite alle regioni o agli enti locali in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, viene disciplinato secondo le disposizioni al riguardo contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le leggi regionali previste dall'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, verranno adottate nei tempi e secondo principi e criteri direttivi previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 27.

(Iscrizione nei ruoli nominativi regionali).

Con legge regionale, così come previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene disciplinata la iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo precedente: del personale delle IPAB soppresse in base agli articoli 18 e 21 della presente legge; del personale degli enti comunali di assistenza disciolti in base all'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; del personale delle province adibito alle funzioni assistenziali trasferite ai comuni in base all'articolo 10 della presente legge; del personale dipendente dai comuni adetto alle attività assistenziali; del personale degli Enti nazionali disciolti ex articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del personale statale trasferito ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il personale di cui al precedente comma è assegnato alle unità socio-sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono

comma dell'articolo 47 della citata legge, al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime.

ART. 28.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Sono abrogati:

a) la legge 18 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni, e relativi regolamenti di esecuzione;

b) le norme previste dall'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 763;

c) le norme di cui all'articolo 15 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1945, numero 173;

d) ogni altra norma che risulti incompatibile ed in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.